

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 9116	19/10/2022	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Dirigente Amministrativo [<i>con preghiera di inoltrare al personale amministrativo interessato</i>]	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del ROS di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [<i>con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione</i>]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di [<i>con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia</i>]	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della [<i>con richiesta di inoltrare ai comandi delle rispettive Province</i>]	REGIONE EMILIA ROMAGNA

Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l' Ambiente e l' Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA/BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell' Ufficio Dogane di	BOLOGNA
Al Sig. Direttore Territoriale del Lavoro di	BOLOGNA
Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di	BOLOGNA
e, per conoscenza: Al Signor Procuratore Generale di	BOLOGNA

Oggetto: **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa [cd. Riforma Cartabia].** **Novità sostanziali e processuali: in particolare, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato**

<p>[GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38] Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022</p>

Una delle novità più qualificanti della Riforma Cartabia riguarda la disciplina dell'iscrizione della notizia di reato, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettere da *p*) a *s*), della legge delega 27 settembre 2021 n. 134]. Gli interventi hanno principalmente riguardato il disposto dell'articolo 335 del Cpp, disciplinante il registro delle notizie di reato, ma sono state accompagnate anche dall'introduzione di nuove norme dirette a garantire la correttezza anche temporale dell'iscrizione [cfr. i nuovi articoli 335 *ter* e 335 *quater* del Cpp].

Si tratta quindi di modifiche rilevanti anche rispetto al tema dei termini di durata delle indagini [altro tema su cui la Riforma è intervenuta significativamente e che sarà trattato autonomamente], perché questi decorrono dal momento della formale, corretta iscrizione.

La presente nota viene inviata anche alle forze di polizia, per richiamare comunque l'attenzione in occasione della predisposizione del modulo di trasmissione della NDR, onde evitare indicazioni fuorvianti o non attente, pur essendo poi compito del pubblico ministero, comunque, quello di disporre l'iscrizione corretta.

Infatti, una attenzione informata in tale momento è importante per gli adempimenti che – in ipotesi – l'organo di polizia giudiziaria deve eseguire per la predisposizione di un'informativa completa ed esauriente, secondo le generali disposizioni già dettate da questo Ufficio: dichiarazione/elezione di domicilio, approfondimento della notizia attraverso le attività investigative necessarie, ecc.

Sarete informati di eventuali approfondimenti indotti dalle riunioni che si organizzeranno in sede distrettuale o da presumibili circolari ministeriali contenenti indicazioni attuative.

Il problema della correttezza dell'iscrizione.- Il tema dell'iscrizione della notizia di reato, nella Riforma, è stato affrontato alla luce delle opposte problematiche che la pratica ha portato ad evidenziare: da un lato, l'eccesso di iscrizioni a modello 21 [a carico di noti], con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono, pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; dall'altro, e per converso, la tardività dell'iscrizione, o, peggio, la mancata iscrizione, pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari e, prima ancora, con conseguente violazione del diritto alla conoscenza delle indagini a proprio carico, quale momento essenziale del diritto di difesa.

A monte, poi, vi è l'ulteriore problema dell'esatta "nozione" di notizia di reato, sì da evitare il rischio, non infrequente, di iscrizione [a modello 21 o 44] di notizie "generiche" che in realtà non entrano nel paradigma della nozione di notizia di reato [tanto che propriamente dovrebbero essere iscritte semmai a modello 45, sul registro cioè dei fatti non costituenti reato]. Quest'ultimo problema "definitorio" è per converso importante anche per evitare il rischio opposto di "non iscrizioni" [pur] a fronte di notizie di reato, con il conseguente effetto di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.

Il tema della correttezza dell'iscrizione, in effetti, presso questo Ufficio è già stato pertinentemente trattato, proprio in linea con quello che è stato ora introdotto dall'ordinamento, vuoi con plurime direttive in tema di iscrizione dei fascicoli a modello 45, vuoi, al contrario, richiamando l'attenzione sull'esigenza di evitare iscrizioni a modello 21 del tutto ingiustificate.

In particolare, si è voluto evitare iscrizioni "arbitrarie", superficialmente giustificate con l'improprio richiamo all'"atto dovuto" imposto dalla necessità di dovere compiere attività irripetibili: ma dimenticando, in proposito, che, per assunto pacifico, l'atto irripetibile sarebbe pur sempre successivamente utilizzabile nei confronti del soggetto che non era indagabile e lo diventi solo successivamente.

Cosicché, per esempio, si è voluta evitare la prassi di frettolose iscrizioni a carico di tutti indistintamente i sanitari che si sono occupati di un paziente deceduto, senza specifici approfondimenti, e solo per la necessità di effettuare l'autopsia ovvero a generalizzate iscrizioni a carico di tutti i titolari potenziali di una posizione di garanzia, senza distinzione dei ruoli e del coinvolgimento nella singola vicenda, in caso di infortuni sul lavoro o di disastri colposi.

La delega. - Il legislatore si è mosso nella direzione di assicurare modalità corrette e precise di iscrizione sui diversi registri, con i principi dettagliati nell'articolo 1, comma 9, lettere da p) ad s), in forza dei quali il Governo è stato delegato a:

-precisare i presupposti per l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, al fine di soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni [lettera p)];

-prevedere un meccanismo di verifica, su richiesta motivata dell'interessato, sui presupposti per l'iscrizione, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo [lettera q)];

- prevedere, comunque, un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico [lettera q)];
- prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta [lettera q)];
- prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto [lettera r)];
- prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo [lettera s)].

L'attuazione della delega sulle modalità di iscrizione della notizia di reato.- In particolare, il disposto della lettera p) dell'articolo 1, comma 9, in punto di correttezza dell'iscrizione della notizia di reato, è stato tradotto con la modifica dell'articolo 335 del Cpp, dedicato al registro delle notizie di reato, attraverso una puntualizzazione in senso oggettivo delle condizioni in forza delle quali un fatto sia sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa [ergo, integri una notizia di reato da iscrivere] ed attraverso una puntualizzazione in senso soggettivo delle condizioni in forza delle quali "quella" notizia di reato debba essere iscritta "soggettivamente" a carico di una determinata persona.

Sotto il primo profilo, il comma 1 dell'articolo 335 del Cpp [già] prescriveva che il pubblico ministero è tenuto ad iscrivere "immediatamente", nell'apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Ora, si precisa che l'iscrizione nel registro debba riguardare solo la notizia "contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi di ad una fattispecie incriminatrice".

E si precisa, ancora, che "nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto": si noti, in proposito, che giusta la formulazione letterale della disposizione ["ove risultino"], le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili per integrare il requisito della determinatezza, anche se, ovviamente, laddove risultino successivamente, l'iscrizione dovrà essere in tal senso integrata.

Sotto il secondo profilo, viene introdotto il comma 1 bis dell'articolo 335, laddove si afferma che "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico".

Con il nuovo comma 1 ter dell'articolo 335, viene poi attribuito al pubblico ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti [ergo, iscrizione della notizia di reato e iscrizione "nominativa"], il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata, così "anticipando" l'attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle lettere q) e r) della delega, tradotto, a sua volta, come vedremo, nei nuovi articoli 335 *ter* e 335 *quater* del Cpp].

**

Sono disposizioni importanti, che vanno seguite, anche se, come anticipato, la prassi dell'Ufficio è già improntata nella stessa direzione, pur essendosi apprezzati, a volte, scostamenti nella "rubricazione" frutto di una non attenta considerazione della vicenda: mi riferisco, esemplificando,

ad indicazioni nelle informative di fattispecie incriminatrice in ipotesi violate pur in presenza di fatti di cui è stata apprezzata la manifesta insussistenza o infondatezza, ovvero ad indicazioni di soggetti “indagati” pur in assenza del quadro indiziario minimale di cui si è detto, ovvero, ancora, di indicazioni relative all’”indagato” dove è stata segnalata – al di fuori delle ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente- una società o un’azienda.

**

Vale allora ricordare i principi che ora vanno seguiti con attenzione.

Il ruolo del pubblico ministero. Rimane infatti senz’altro confermato che il pubblico ministero è il dominus dell’iscrizione, immediata nel quando, ma discrezionale [non arbitraria, però] nel quomodo.

L’iscrizione, infatti, come riconosciuto dalla Cassazione [cfr., in particolare, Sezioni unite, 22 novembre 2000, PM in proc. ignoti; nonché, Sezioni unite civili, n. 21094 del 4 novembre 2004] e dal Ministero della giustizia [circolare del DAG- Direzione generale della giustizia penale in data 21 aprile 2011, nonché quella successiva in data 11 novembre 2016], è attività tipicamente giurisdizionale: “l’individuazione del registro nel quale procedere l’iscrizione compete, ovviamente, al pubblico ministero, organo destinatario dell’informativa, e costituisce esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa”.

E’ al pubblico ministero, in sostanza, che è riconosciuto il “ponderato esercizio” dell’attività che l’ordinamento gli affida in ordine alla identificazione di una notizia di reato: di una notizia, cioè, concernente fatti astrattamente sussumibili in una determinata fattispecie criminosa e come tale iscritta nel registro delle *notitiae criminis* [cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 3 del 2020].

Ciò lo si desume anche dall’articolo 109 delle disposizioni di attuazione del Cpp [su cui non ha inciso la riforma Cartabia], per il quale gli atti che possono contenere notizie di reato devono essere sottoposti subito al Procuratore della Repubblica "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato". Tale norma, col riferimento alla "eventualità" dell'iscrizione nell'apposito registro degli atti che "possono" contenere notizie di reato presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che a giudizio insindacabile del PM non contengono notizie di reato [modello 45].

Ma lo si desume anche e soprattutto dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, che, non a caso, onera il procuratore del compito di assicurare [non più solo il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, ma anche] “l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato”.

A favore della “discrezionalità valutativa” che deve riconoscersi al pubblico ministero, va soggiunto, è anche il parere del CSM reso il 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legislativo, laddove si evidenzia che l’aver evitato criteri normativi rigidi attenua il rischio di iscrizioni precoci ed indiscriminate.

La nozione di notizia di reato. Piuttosto, il significato concreto del *novum* concerne l’introduzione di più puntuali criteri-guida per l’esercizio del potere discrezionale di iscrizione, ossia sul quomodo dell’iscrizione.

Nel senso che, finalmente, si vogliono escludere improprie iscrizioni a modello 21/44 di fatti non costituenti *ictu oculi* una qualsivoglia ipotesi di reato.

Si conferma, inoltre, che è il pubblico ministero, quale *dominus* dell’iscrizione, a dovervi provvedere correttamente, prescindendo dall’eventuale qualificazione fatta dalla polizia giudiziaria o dal denunciante/esponente.

Si conferma pure l'importanza del ricorso al modello 45, inevitabilmente necessario quando si tratti di registrare atti ed informative "del tutto privi di rilevanza penale" (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso, o di contenuto abnorme o assurdo, atti riguardanti eventi accidentali, e simili): ossia, volendo parafrasare il nuovo comma 1 dell'articolo 335 del Cpp, atti ed informative rappresentanti fatti indeterminati o inverosimili ovvero non inquadrabili in alcuna fattispecie incriminatrice.

E' indicazione, va ribadito, in linea con le plurime disposizioni già adottate dallo scrivente in tema di utilizzo del modello 45.

L'iscrizione soggettivamente indirizzata. L'aspetto più significativo del *novum* riguarda peraltro l'iscrizione "soggettivamente indirizzata" [a modello 21].

A ben vedere, l'iscrizione a modello 21 deve escludersi sia in caso di "autore da identificare", e ciò vuoi nell'ipotesi di indagato completamente sconosciuto e quindi da identificare anche come persona fisica, vuoi nell'ipotesi dell'indagato indicato in atti con le generalità ma non complete e quindi da identificare ritualmente a norma del Cpp, vuoi nell'ipotesi di un fatto di possibile rilievo penale in ordine al quale manchi, nel momento dell'iscrizione, un quadro indiziario soggettivamente indirizzato [ipotesi frequenti, come si è visto, in caso di responsabilità sanitaria e di responsabilità in materia antinfortunistica o ambientale riconducibile ad organizzazioni societarie complesse].

In altri termini, l'iscrizione a modello 21 può e deve essere fatta non per il solo fatto che una determinata persona sia "indicata" in denuncia come autrice del reato, ma solo se emerga al momento dell'iscrizione, in uno con il *fumus* del reato, anche un quadro indiziario soggettivamente indirizzato a carico di quel soggetto.

Inequivoca è in tal senso la formulazione del nuovo comma 1 bis dell'articolo 335 del Cpp ["il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino ...indizi a suo carico"].

Si tratta di una indicazione normativa puntuale, ma che già poteva desumersi dalle puntualizzazioni della giurisprudenza.

Come bene da tempo evidenziato dalla Cassazione, infatti, l'obbligo dell'iscrizione modello 21 nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti [Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro; Sezioni unite, 24 settembre 2009, Lattanzi, laddove si evidenzia che l'iscrizione nominativa della persona cui il reato deve essere attribuito deve avvenire soltanto quando l'identificazione del soggetto e l'attribuibilità a questi del reato assumono "una certa pregnanza"; successivamente, Sezione I, 22 maggio 2013, Longo].

In questo senso è del resto la Relazione illustrativa, laddove si afferma che l'espressione "indizi", mutuata per coerenza sistematica dall'articolo 63 del Cpp, vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Nel parere del CSM del 22 settembre 2022, reso sullo schema di decreto legislativo, si condivide tale soluzione, evidenziandosi quindi che l'iscrizione è imposta [solo] quando gli elementi a carico della persona abbiano un grado di consistenza tale "da attingere la soglia della probabilità di fondatezza dell'accusa".

Vanno quindi evitate iscrizioni arbitrarie, pur in assenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, "giustificate" con l'alibi dell'"atto dovuto" per la necessità di dovere compiere attività irripetibili [per le ragioni di cui sopra si è detto].

La revisione dell'iscrizione "d'ufficio". A completamento del quadro normativo di disciplina del potere-dovere di iscrizione, va focalizzata l'attenzione sul disposto del nuovo comma 1 ter dell'articolo 335 del Cpp, laddove è stato attribuito al pubblico ministero, che non abbia provveduto tempestivamente all'iscrizione [della notizia di reato a modello 21 o 44 ovvero del nome dell'indagato raggiunto da indizi a carico], il potere di indicare "la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata".

Tale previsione, si osserva nella Relazione tecnica al decreto legislativo "traduce in norma di legge una prassi già attualmente seguita da alcune Procure...[e] ...ha l'obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle...lettere q) ed r) della delega" [tradotto negli articoli 335 *ter* e 335 *quater* del Cpp].

Questo potere di retrodatazione officioso – ad avviso dello scrivente- deve essere inteso in termini ragionevoli, nel senso che non può non essere considerato fisiologico – e tale da non imporre precisazioni in punto di retrodatazione- il lasso temporale di alcuni giorni [financo di alcune settimane] imposto dalla lettura delle informative [da parte del magistrato] e dall'espletamento materiale dell'attività di registrazione [da parte della segreteria].

In questo senso anche il disposto dell'articolo 109 delle disposizioni di attuazione del Cpp, con l'indicazione della sottoposizione "immediata" al pubblico ministero degli atti che possono contenere una notizia di reato va inteso *cum grano salis*, non potendosi imporre retrodatazione automatiche che non tengano in conto del tempo materiale fisiologico imposto per registrare le notizie [spesso, oggi, acquisite in via informatiche], per sottoporle al magistrato, per consentire a questi di esaminarle [specie se complesse], per la formale successiva iscrizione sul registro appropriato.

Cosicché, il potere-dovere di retrodatazione sembra conveniente che venga utilizzato solo in presenza di ritardi "patologici" e, soprattutto, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero ravvisi un proprio precedente errore di qualificazione, che lo abbia portato ad iscrivere impropriamente un fascicolo a modello 45 ovvero che lo abbia portato a non valorizzare la sussistenza [già] di indizi carico di una persona.

A ben vedere, sono queste le situazioni in cui l'intervento correttivo officioso del pubblico ministero consente di rendere residuale l'attivazione dello strumentario – di cui si dirà- previsto dall'articolo 335 *quater* del Cpp, giacché è ivi prevista quale condizione per l'accoglimento della domanda di retrodatazione ad istanza di parte la non scusabilità del ritardo.

L'attuazione della delega sul controllo della correttezza dell'iscrizione. Dedicati espressamente alla problematica del rispetto dei tempi dell'iscrizione sono i principi di delega dettagliati nelle lettere q) e r), tradotti nei nuovi articoli 335 *ter* e 335 *quater* del Cpp.

Il potere del giudice di ordinare l'iscrizione. - Importante è il ruolo che l'articolo 335 *ter*, comma 1, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, essendo previsto che "quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione".

In realtà, trattasi di potere già conosciuto, anche se finora attribuito al giudice in occasione del vaglio della richiesta di archiviazione, segnatamente dell'archiviazione a carico di ignoti [articolo 415, comma 2, del Cpp].

La novità è che il legislatore delegato ha esteso tale potere a tutti gli "incidenti" in cui il giudice venga sollecitato di adottare un provvedimento [ad esempio, in occasione della richiesta di autorizzazione ad un'intercettazione] [sul potere di iscrizione nel registro delle notizie di reato anche di altri soggetti non indagati, cfr. peraltro Sezioni unite, 31 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Brindisi in proc. Minervini; cfr., anche, la successiva Sezioni unite, 28 novembre 2013, Proc. Rep. Trib. Lucca in proc. Leka ed altro].

L'ordine del giudice deve essere adottato "sentito il pubblico ministero": in questo modo, grazie all'interlocuzione con il titolare dell'azione penale dovrebbe scongiurarsi il rischio di ordini adottati impropriamente su temi non riguardati dalle investigazioni ovvero su temi [e soggetti] che il pubblico ministero ha consapevolmente scelto di trattare separatamente.

Ciò al fine di evitare il rischio di straripamenti del giudice nell'esercizio di poteri propri dell'organo inquirente, che potrebbero configurare il tema dell'"atto abnorme"[censurabile in Cassazione].

Non a caso, proprio per evitare questo rischio, nella Relazione tecnica al decreto legislativo si è inteso precisare che la prerogativa giudiziale, pur potendo legittimamente riguardare anche soggetti diversi oltre a quelli già iscritti deve essere circoscritta unicamente a soggetti a cui venga addebitato "quello stesso fatto" che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice: il messaggio che si vuole inviare è all'evidenza quello di richiamare il giudice ai limiti del proprio ruolo, senza straripamenti nei compiti propri del pubblico ministero, tanto è vero che rispetto ad eventuali fatti diversi - si precisa ancora nella Relazione- "potrebbe semmai venire in gioco la disciplina dell'obbligo di denuncia" [rispetto al quale, va precisato, il pubblico ministero conserva il proprio potere discrezionale di iscrizione, secondo le condizioni dettate dall'articolo 335, commi 1 e 1 *bis*, del Cpp].

Proprio per garantire al giudice la possibilità di circoscrivere esattamente il *thema decidendum*, sotto il profilo dell'esatta identificazione delle persone indagate e dei fatti a ciascuna attribuiti, si spiega il *novum* introdotto con l'articolo 110 *ter* delle disposizioni di attuazione del Cpp, in forza del quale è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba indicare la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta

E' la cosiddetta "informazione sulle iscrizioni", in forza della quale, appunto, "il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita".

Onde evitare inutili formalismi, ritengo che l'indicazione, ove non ricorrano specifiche situazioni [ad esempio, una richiesta limitata, in modo chiaro ed evidente, oggettivamente e/o soggettivamente], possa essere assolta anche mediante rinvio *per relationem* alle indicazioni di SICP, riportate sulla copertina del fascicolo.

Ciò vale, in particolare nel caso in cui il pubblico ministero presenti una richiesta di archiviazione "tombale" nei confronti di tutti gli indagati, per i reati a ciascuno attribuiti ed iscritti.

Va notato che al potere attribuito al giudice di ordinare l'iscrizione non è accompagnato anche il potere di indicare "la data" a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini, ossia dalla quale l'iscrizione dovrebbe decorrere o avrebbe dovuto decorrere.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 335 ter è stato costruito riservando al pubblico ministero, tenuto all'iscrizione per ordine del giudice, ad indicare la data dalla quale decorrono i termini delle indagini. La soluzione adottata – si osserva nella Relazione tecnica- è parsa coerente con l'impianto codicistico, che riserva al pubblico ministero la prima decisione sulla data in cui è emersa la *notitia criminis*, lasciando al giudice solo un potere di controllo postumo.

A ciò dovendosi aggiungere che, laddove dovesse poi porsi un problema di “retrodatazione” dell'iscrizione, questa, nel sistema della delega [cfr. del resto l'articolo 335 *quater* del Cpp], presuppone pur sempre la domanda dell'interessato.

La retrodatazione dell'iscrizione ad istanza di parte. Fortemente incisiva è la disciplina attuativa del disposto dell'articolo 1, comma 9, lettera *q*) della delega, realizzata con il nuovo articolo 335 quater del Cpp.

Viene costruito un meccanismo in forza del quale l'interessato può sollecitare il giudice ad accertare la tempestività o no dell'iscrizione a suo carico sul registro delle notizie di reato, con richiesta di disporre eventualmente la retrodatazione dell'iscrizione, ai fini e per gli effetti che all'evidenza possono conseguire *ex* articolo 407, comma 3, del Cpp [*ergo*, ai fini dell'eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti “fuori termine”].

La previsione è innovativa, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale finora pacifico secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari doveva intendersi decorrente dalla data in cui il pubblico ministero aveva iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato era attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari fosse consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato era attribuito, pur se abnormi, dovevano ritenersi privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'articolo 407, comma 3, del Cpp, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione [cfr. Sezioni unite, 24 settembre 2009, Lattanzi; nonché, più di recente, Sezione VI, 14 novembre 2018, Ludovisi; cfr. anche Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro].

Ora, con il nuovo articolo 335 quater del Cpp, appunto dedicato all'“accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato”, viene previsto che la persona sottoposta alle indagini possa chiedere al giudice [quello che procede ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo] di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

Opportunamente, per non appesantire il procedimento incidentale è stato evitato di introdurre la legittimazione ad agire e ad intervenire della persona offesa [cfr. nella relazione illustrativa].

Rispetto alla complessa disciplina introdotta meritano di essere evidenziati alcuni profili.

Il giudice competente. Competente a decidere sull'incidente è il giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari [comma 4].

Tale previsione fa però salvo quanto disposto dal successivo comma 5, laddove si prevede che, durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo. L'ipotesi tipica – su cui si sofferma anche la Relazione illustrativa- è quella della domanda di riesame: proprio perché trattasi di procedimento incidentale caratterizzato da “ritmi serrati”, la scelta è stata quella di attribuire all'indagato la facoltà di scegliere se presentare la domanda di retrodatazione all'udienza ovvero se riservarsi di presentarla ordinariamente davanti al giudice delle indagini preliminari.

Il procedimento. Per ovvie esigenze di sintesi, il procedimento è costruito come normalmente cartolare, lasciando al giudice la facoltà di attivare il contraddittorio orale, ove necessario, fissando l'udienza in camera di consiglio, cui il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono [comma 6].

Le formalità della domanda. Relativamente alle formalità della richiesta, di rilievo è la previsione che la domanda debba essere corredata dall'indicazione delle ragioni che la sorreggono e dagli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo [comma 1]: mentre il primo requisito era imposto dalla delega, il secondo è stato introdotto – secondo la Relazione tecnica al decreto legislativo- per semplificare il controllo del giudice ed evitare la reiterazione di istanze non basate su atti diversi in precedenza non conoscibili [comma 3, ultimo periodo].

Il riferimento ad atti “del procedimento” – si osserva nella Relazione introduttiva- non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico, ma secondo la nozione “sostanziale” di procedimento valorizzata dalle Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 28 novembre 2019, Cavallo: *ergo*, è da ritenere, valorizzando anche atti desumibili da procedimenti connessi *ex* articolo 12 del Cpp [sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico] con quello oggetto della domanda.

I termini. La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui l'interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione [comma 3]. All'evidenza, è un termine “mobile”, a fronte, per esempio, delle iniziative del pubblico ministero che utilizzasse un atto proveniente da un diverso procedimento e da tale atto si ponesse il tema della retrodatazione.

I provvedimenti adottabili in caso di accoglimento. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice deve indicare la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [comma 8].

Sono però apposti “limiti” al potere del giudice di ordinare la retrodatazione, nel senso che questa può essere disposta dal giudice solo quando il ritardo è “inequivocabile” e “non è giustificato” [comma 2]. Nella Relazione tecnica si specifica che la giustificazione del ritardo può rinvenirsi non certamente nel sovraccarico dell'ufficio inquirente, bensì nella complessità della vicenda oggetto del procedimento, desumibile dalla complessità della notizia di reato ovvero delle risultanze delle investigazioni [si fanno gli esempi, rispettivamente, dell'esposto molto lungo e del complicato collegamento tra gli esiti di intercettazioni risalenti a tempi diversi].

Il sindacato. Si è comunque posta attenzione al “sindacato” sulle decisioni del giudice, di accoglimento o di rigetto della domanda, onde coniugare gli spazi per la contestazione della decisione [attraverso la reiterazione della domanda o l'invito al giudice di riesaminare la questione] con

l'esigenza di stabilizzare al più presto "la base cognitiva del giudizio" [così, nella Relazione tecnica] [cfr. commi 3, ultimo periodo, 9 e 10]. In particolare, ne deriva un sistema in cui la sola decisione del giudice dibattimentale può essere impugnata, "nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586 del Cpp" [comma 10].

Il ruolo attivo della polizia giudiziaria. Quanto sopra tratteggiato sembrerebbe coinvolgere solo l'autorità giudiziaria e, segnatamente, i rapporti tra pubblico ministero e giudice.

In realtà, ritengo che, al contrario, la polizia giudiziaria possa e debba svolgere un importante ruolo proattivo nei confronti del pubblico ministero ai fini della individuazione tempestiva dei soggetti che potrebbero essere iscritti e dei tempi corretti per procedere all'iscrizione, evitando il rischio di richieste di retrodatazione che potrebbero riverberare i propri effetti sull'utilizzabilità degli accertamenti svolti.

Mi riferisco, specificamente, all'ipotesi di indagini in materia di criminalità – organizzata o no- dove tra gli elementi spendibili risultino quelli ricavati dalle attività di intercettazione. In queste situazioni, in cui è la polizia giudiziaria, a esaminare per prima le risultanze investigative, è opportuno che segnali al pubblico ministero le situazioni in cui proprio dalla disamina delle operazioni intercettative emerga un quadro indiziario a carico di persona non ancora iscritta ovvero il coinvolgimento dell'indagato già da epoca precedente o successiva rispetto al periodo investigato.

La decisione finale sarà poi del pubblico ministero, ovviamente, ma tale segnalazione ritengo sia estremamente utile.

La "lesività" dell'iscrizione. -Tra i principi di delega più delicati e di più complessa attuazione è certamente quello di cui all'articolo 1, comma 9, lettera s), laddove si vuole escludere che dalla mera iscrizione di un procedimento a carico possano discendere effetti pregiudizievoli sul piano civile ed amministrativo.

Le indicazioni di delega sono state trasferite letteralmente nel nuovo articolo 335 bis del Cpp, dedicato appunto, ai imiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi, secondo cui "la mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito".

E' tematica che, peraltro, qui non è di interesse trattare.

Le tematiche sopra tratteggiate, come si è visto, pur direttamente riguardanti l'esercizio di poteri propri del pubblico ministero vedono "protagonista" anche la polizia giudiziaria, nello svolgimento consapevole del proprio, insostituibile ruolo di supporto investigativo.

Ad allora, per quanto attiene le parti di interesse della polizia giudiziaria, gli organi di vertice destinatari della presente, sono pregati di diffonderne l'informazione e di segnalare eventuali dubbi e incertezze.

Ciò deve intendersi, per le autorità fuori provincia di Bologna, ai limitati fini delle NDR di interesse della Procura distrettuale.

Bologna, 19 OTT. 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato